

30 giugno 2019

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	In generale3					
2	Elenco dei partecipanti4					
3	Ogge	etto de	lla consultazione (avamprogetto OAInc)	vamprogetto OAInc) 4 uto 4 s 8 nerali 8 ne dell'aiuto all'incasso 9		
4	Osse	ervazio	vazioni generali4			
	4.1	Sostar	nziale consenso o rifiuto	4		
	4.2	Osser	vazioni generali	5		
5	Com	Commento ai singoli articoli				
	5.1	Commento a vari articoli				
	5.2		ne 1: Disposizioni generali			
		5.2.1 5.2.2				
		5.2.3	Art. 3 Oggetto dell'aiuto all'incasso			
		5.2.4	Art. 4 Titolo di mantenimento			
		5.2.5	Art. 5 Competenza	12		
		5.2.6	Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati			
		5.2.7	Art. 7 Richiesta di informazioni ad altre autorità	13		
	5.3	Sezior	ne 2: Richiesta di aiuto all'incasso			
		5.3.1	Art. 8 Ammissibilità della richiesta	_		
		5.3.2				
		5.3.3	Art. 10 Obbligo di cooperazione dell'avente diritto			
	5.4		ne 3: Prestazioni dell'aiuto all'incasso			
			Art. 11 Procedura dell'ufficio specializzato			
		5.4.2	Art. 12 Prestazioni dell'ufficio specializzato	10		
		5.4.5	libero passaggio	18		
		5.4.4	Art. 14 Annuncio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio all'uffici	О		
			specializzato	18		
	5.5	Sezione 4: Imputazione degli importi incassati		20		
		5.5.1	Art. 15 In caso di pagamento parziale	20		
		5.5.2	Art. 16 In caso di più debiti	20		
	5.6	Sezior	ne 5: Cessazione dell'aiuto all'incasso	21		
		5.6.1	Art. 17	21		
	5.7		ne 6: Costi dell'aiuto all'incasso			
			Art. 18 Prestazioni dell'ufficio specializzato			
		5.7.2	Art. 19 Prestazioni di terzi: anticipo dei costi			
		5.7.3	Art. 20 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi			
	5.8		ne 7: Fattispecie transfrontaliere	26		
		5.8.1	.			
			Art. 22 CompetenzaArt. 23 Costi dell'aiuto all'incasso			
	5.9		ne 8: Disposizioni finali			
			Art. 24 Diritto transitorio			
_	_		-			
6	Cons	sultazio	one	27		
Δn	hang	/ Annex	ce / Allegato	28		

Sintesi

La procedura di consultazione si è svolta dal 30 agosto al 15 dicembre 2017. Hanno presentato un parere 25 Cantoni, 4 partiti e 29 organizzazioni nonché altri partecipanti, per un totale di 58 pareri.

La grande maggioranza dei partecipanti (23 Cantoni, 3 partiti e 13 organizzazioni) ha accolto con favore l'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso (OAInc). L'introduzione di un quadro giuridico federale, con esigenze minime armonizzate concernenti le prestazioni dell'aiuto all'incasso, è stata valutata positivamente dal comitato CDOS, 15 Cantoni, 1 partito e 6 organizzazioni. Il comitato CDOS e 10 Cantoni nonché 1 organizzazione rilevano inoltre che la professionalizzazione e il potenziamento dei servizi d'incasso cui mira l'ordinanza contribuiranno a sgravare la collettività in relazione all'anticipo degli alimenti o all'aiuto sociale. Il comitato CDOS e 11 Cantoni nonché 6 organizzazioni apprezzano in particolare che gli uffici d'incasso avranno la possibilità di chiedere agli istituti di previdenza e di libero passaggio di essere informati in merito ai versamenti in capitale agli obbligati.

Alcune disposizioni hanno tuttavia suscitato reazioni più controverse rispetto ad altre. Anzitutto quelle che secondo i Cantoni interferiscono con la loro sovranità organizzativa. Per questo motivo, ad esempio, 9 Cantoni chiedono di stralciare l'articolo 2 capoverso 3 concernente l'autorità di vigilanza sull'ufficio specializzato e 12 Cantoni si oppongono all'obbligo di organizzare formazioni specifiche in materia di aiuto all'incasso. Anche le disposizioni che disciplinano l'assunzione dei costi per l'attività di terzi sono state criticate, come pure quelle che potrebbero nuocere all'efficacia dell'aiuto all'incasso. Questo vale in particolare per l'articolo 4, che elenca i titoli di mantenimento che danno diritto a ottenere prestazioni dell'aiuto all'incasso e per gli articoli 15 e 16, riguardanti l'imputazione degli importi incassati. In entrambi i casi, invece di migliorare effettivamente la situazione dell'avente diritto al contributo di mantenimento, le proposte del Consiglio federale non fanno che complicare l'attività degli uffici di aiuto all'incasso.

Infine, per quanto riguarda l'aiuto all'incasso in **situazioni transfrontaliere**, il comitato CDOS, 12 Cantoni e 1 organizzazione chiedono di permettere ai servizi cantonali di delegare questo compito all'autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali.

1 In generale

La consultazione sull'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (Ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc) si è svolta dal 30 agosto al 15 dicembre 2017. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e quelle dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

Hanno presentato un parere 25 Cantoni, 4 partiti e 29 organizzazioni nonché altri partecipanti. In totale sono pervenuti 58 pareri¹.

7 organizzazioni² hanno espressamente rinunciato a prendere posizione.

I pareri sono reperibili all'indirizzo: http://www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Mantenimento dei figli > Pareri della procedura di consultazione.

CDDGP, COPMA, SASSA Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale, Associazione dei Comuni svizzeri, ASM Associazione svizzera dei magistrati, Travail.Suisse, Zürcher Fachhochschule

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato si trova in allegato.

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto OAInc)

Nel suo rapporto, adottato il 4 maggio 2011, «Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti» (rapporto di armonizzazione) in adempimento del postulato (06.3003) della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 13 gennaio 2006³, il Consiglio federale ha constatato una qualità alquanto disparata delle prestazioni fornite dai Cantoni in materia di aiuto all'incasso. Dato che le disposizioni sull'aiuto all'incasso sono formulate in maniera piuttosto generale nel Codice civile, la loro esecuzione varia considerevolmente da un Cantone all'altro, e numerosi Cantoni non garantiscono in maniera sufficiente il diritto a un contributo di mantenimento. Manca una definizione vincolante da parte della Confederazione dei requisiti minimi in termini di contenuti, qualità e tempi che le autorità d'incasso sono tenute a rispettare. Gli aventi diritto al mantenimento non hanno quindi la possibilità di valutare se l'aiuto prestato sia sufficiente e adeguato, e nemmeno di far valere le loro pretese tramite un rimedio giuridico. Ciò non comporta solamente disparità di trattamento, ma anche una notevole incertezza giuridica⁴.

In occasione della modifica del Codice civile (CC⁵) sul mantenimento del figlio⁶, il legislatore ha pertanto delegato al Consiglio federale, negli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 CC, la competenza di emanare un'ordinanza tesa a migliorare e armonizzare le disposizioni in materia di aiuto all'incasso per contributi di mantenimento⁷. Con l'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (avamprogetto OAInc) concretizza questa delega.

L'unificazione intende garantire agli aventi diritto in tutta la Svizzera lo stesso competente ed efficiente sostegno «di base» nell'intraprendere i passi necessari alla rivendicazione dei contributi di mantenimento che spettano loro in virtù di un titolo di mantenimento⁸.

4 Osservazioni generali

4.1 Sostanziale consenso o rifiuto

La grande maggioranza⁹ dei partecipanti ha accolto positivamente l'avamprogetto OAInc.

³ Il rapporto armonizzazione è reperibile all'indirizzo: https://www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti del Consiglio federale 2011.

⁴ Cfr. rapporto armonizzazione, pag. 46.

⁵ RS 210

La modifica del Codice civile svizzera (mantenimento del figlio) decisa dall'Assemblea federale il 20 marzo 2015 è stata posta parzialmente in vigore il 1° gennaio 2017 (RU 2015 4299 e 5017).

⁷ Cfr. il messaggio del 29 novembre 2013 concernente una modifica del Codice civile svizzero (mantenimento del figlio), FF 2014 489, in particolare 516.

⁸ Cfr. rapporto esplicativo del 30 agosto 2017 concernente l'avamprogetto di ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (ordinanza sull'aiuto all'incasso, OAInc), pag. 11-13. Il rapporto esplicativo è reperibile all'indirizzo: http://www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Mantenimento dei figli > Procedura di consultazione concernente l'ordinanza sull'aiuto all'incasso.

CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; ZG, pag. 1; PLR, pag. 1; pvl, pag. 1; PS, pag. 1; AvenirSocial, pag. 1; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; CFIG, pag. 1; FZ ZH, pag. 1 seg.; KS CH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USS, pag. 1; USAM, pag. 1; UCS, pag. 1; SVA, pag. 1; FSFM, pag. 2; FSP, pag. 1

Il comitato direttivo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (comitato CDOS) e 23 Cantoni¹⁰ approvano esplicitamente l'avamprogetto. Alcuni Cantoni¹¹ approvano l'impostazione generale e gli obiettivi dell'ordinanza mentre altri¹² apprezzano soprattutto l'armonizzazione cui mira. Soltanto 1 Cantone¹³ formula un'obiezione fondamentale, nella misura in cui critica la portata, a suo avviso eccessiva, del sostegno che l'avamprogetto prevede per l'avente diritto al mantenimento.

3 partiti¹⁴ approvano l'avamprogetto nel suo insieme, mentre 1 partito¹⁵ lo respinge nella sua forma attuale.

I pareri delle organizzazioni che si sono espresse in linea generale sono divergenti. 7 organizzazioni¹⁶ hanno respinto l'avamprogetto, mentre 13¹⁷ l'hanno approvato. Va menzionato che determinate organizzazioni si sono espresse soltanto in merito delle disposizioni che rientrano nel loro settore di competenza. Per questo motivo, alcune delle loro opinioni possono essere raggruppate. 4 organizzazioni attive nel settore della previdenza 18 non condividono le disposizioni che le concernono (art. 13 e 14), poiché attribuirebbero loro compiti estranei alla loro attività. 3 organizzazioni 19 che difendono principalmente gli interessi degli uomini rimproverano all'avamprogetto di non tenere sufficientemente conto della situazione dell'obbligato, di norma il padre, che nella maggior parte dei casi non vuole sottrarsi ai suoi obblighi, ma semplicemente non dispone dei mezzi per pagare il contributo di mantenimento. 1 organizzazione²⁰ elenca in maniera dettagliata le circostanze che possono aggravare la situazione dell'obbligato. Ad ogni modo, sempre secondo queste organizzazioni, i problemi legati all'aiuto all'incasso dei contributi di mantenimento si risolverebbero da soli se, come chiedono, la custodia alternata divenisse la regola. I giudici e le autorità di protezione dei minori (APMA) dovrebbero incoraggiare maggiormente le madri separate a riprendere un'attività professionale e a condividere la custodia dei figli con il padre²¹. Quasi tutte le organizzazioni che difendono principalmente gli interessi delle donne²² nonché 2 organizzazioni di protezione dell'infanzia²³ hanno invece approvato l'avamprogetto, con riserva di alcuni punti legati all'attuazione cantonale o all'esclusione di regole in materia di anticipo degli alimenti.

4.2 Osservazioni generali

Oltre alla loro approvazione o al loro rifiuto di massima, alcuni partecipanti alla consultazione hanno formulato osservazioni generali su aspetti specifici dell'avamprogetto.

Anzitutto, il comitato CDOS, 11 Cantoni, 1 partito e 7 organizzazioni²⁴ rilevano che *un aiuto* all'incasso efficace ed efficiente contribuisce alla prevenzione della povertà e riveste

¹⁰ CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; ZG, pag. 1 CDOS, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1 ¹² Al, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JŪ, pag. 1; SG, pag. 1; Tl, pag. 1 ZH, pag. 1 ¹⁴ PLR, pag. 1; pvl, pag. 1; PS, pag. 1 ¹⁵ UDC, pag. 1 ASIP, pag. 1; CROP, pag. 1-3; IGM, pag. 4; inter-pension, pag. 1; KiSOS, pag. 1; SKPE, pag. 1; APS, pag. 1

AvenirSocial, pag. 1; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; CFIG, pag. 1; FZ ZH, pag. 1 seg.; KS CH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USS, pag. 1; USAM, pag. 1; SVA, pag. 1; FSFM, pag. 2; FSP, pag. 1; UCS, pag. 1 ASIP, pag. 1; inter-pension, pag. 1; SKPE, pag. 1; APS, pag. 1 CROP, pag. 1-2; IGM, pag. 1 und 4; KiSOS, pag. 1 CROP, pag. 2-5 donna2, pag. 2 EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FZ ZH, pag. 1; Coordinazione ONG, pag. 1; FSFM, pag. 2 CFIG, pag. 1, KS CH, pag. 2 CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; BE, pag. 1; GL, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TI, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1;

un'importanza socio-politica. 4 organizzazioni²⁵ approvano in particolare la decisione del Consiglio federale di definire con chiarezza le prestazioni dell'aiuto all'incasso che saranno fornite gratuitamente. 3 organizzazioni²⁶ deplorano tuttavia che la problematica della ripartizione dell'ammanco non sia stata ancora risolta.

Sempre in una prospettiva sociale, 2 partiti²⁷ sottolineano che la procedura di accesso all'aiuto all'incasso deve essere organizzata nel modo più semplice e meno burocratico possibile.

L'introduzione di un quadro giuridico federale, con esigenze minime armonizzate concernente le prestazioni dell'aiuto all'incasso, è valutata positivamente dal comitato CDOS, 15 Cantoni, 1 partito e 6 organizzazioni²⁸. Ciò contribuisce alla parità di trattamento degli interessati e garantisce loro certezza giuridica, il che è particolarmente importante alla luce della crescente mobilità della popolazione²⁹. Il comitato CDOS e 6 Cantoni³⁰ fanno inoltre notare che il catalogo delle prestazioni si fonda essenzialmente sulla prassi esistente. 4 organizzazioni³¹ sono invece dell'avviso che l'auspicata armonizzazione delle prassi di sostegno alle famiglie non potrà essere conseguita a causa delle prassi giudiziarie contraddittorie in materia di determinazione dei contributi di mantenimento.

Il comitato CDOS, 8 Cantoni e 1 partito³² rilevano che *l'avamprogetto tiene conto della sovranità organizzativa dei Cantoni,* lasciando loro un sufficiente margine di impostazione. 1 Cantone³³ e 1 partito³⁴ ritengono invece che il Consiglio federale dovrebbe ricorrere con maggior ritegno alla delega di competenza prevista negli articoli 131 capoverso 2 e 290 capoverso 2 CC. 1 altro Cantone³⁵ precisa che, vista l'importanza che il rapporto esplicativo rivestirà per l'interpretazione e l'applicazione dell'OAInc, occorrerà operare una distinzione chiara, in questo documento, tra le spiegazioni giuridiche delle nuove disposizioni e le raccomandazioni (*Empfehlungen*) formulate all'attenzione dei Cantoni. In questo contesto, sono criticati in particolare la creazione di un'autorità di vigilanza nonché i compiti che l'avamprogetto propone di attribuirle³⁶.

Il comitato CDOS, 11 Cantoni e 6 organizzazioni³⁷ apprezzano in particolare che gli uffici d'aiuto all'incasso avranno *la possibilità di chiedere agli istituti di previdenza e di libero passaggio di essere informati in merito ai versamenti in capitale agli obbligati*. Ciò contribuisce in maniera fondamentale a garantire il versamento dei contributi di mantenimento³⁸. 1 organizzazione³⁹ ritiene tuttavia che le spese legate a questi nuovi compiti degli istituti di previdenza andrebbero sostenute da chi le ha occasionate. 4 organizzazioni attive nel settore della previdenza⁴⁰ esprimono infatti grande preoccupazione per quanto riguarda i costi, la complessi-

```
PS, pag. 1; AvenirSocial, pag. 1; CFIG, pag. 1; frbb, pag. 1; FZ ZH, pag. 2; KS CH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1;
    USS, pag. 1
   EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FZ ZH, pag. 1; Coordinazione ONG, pag. 1
   CFIG, pag. 3; KS CH, pag. 2; USS, pag. 1
<sup>27</sup> PLR, pag. 1; pvl, pag. 1
<sup>28</sup> CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; BE, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 2; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1;
    SG, pag. 1; SH, pag. 1;
    SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1; ZG, pag. 1; pvl, pag. 1; AvenirSocial, pag. 1; CFIG, pag. 1; USS, pag. 1; SVA, pag. 1;
    FSFM, pag. 2;
    FSP, pag. 1
   GL, pag. 1; pvl, pag. 1; UCS, pag. 1
   CDOS, pag. 1; GL, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1
   CROP, pag. 1-2; donna2, pag. 2; IGM, pag. 1 und 4; KiSOS, pag. 1
   CDOS, pag. 1; BL, pag. 1; FR, pag. 1; JU, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1; PLR, pag. 1
   SG, pag. 2
   UDC, pag. 1
   AG, pag. 1 f
   AG, pag. 1 seg.; LU, pag. 2
   CDOS, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1;
    VD, pag. 1; ZG, pag. 1; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FZ ZH, pag. 2; Coordinazione ONG, pag. 1; USDCR; UCS
   CDOS, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1
<sup>40</sup> ASIP, pag. 1; inter-pension, pag. 1; SKPE, pag. 1; APS, pag. 1
```

tà delle procedure di scambio delle informazioni, peraltro talvolta estranee al sistema, e l'onere lavorativo supplementare cagionati dall'avamprogetto. 1 organizzazione attiva nel settore della previdenza⁴¹ critica in maniera fondamentale le disposizioni legislative adottate dal Parlamento il 20 marzo 2015, che l'OAInc propone di concretizzare.

Quanto al rapporto di concorrenza tra l'incasso dell'anticipo degli alimenti e l'aiuto all'incasso, il comitato CDOS e 6 Cantoni⁴² apprezzano che il Consiglio federale non precisi l'ordine in cui i versamenti effettuati dall'obbligato devono essere utilizzati quando l'ufficio specializzato procede all'incasso sia dei contributi anticipati sia di quelli non anticipati, dato che il disciplinamento di questa questione rientra nella competenza esclusiva dei Cantoni. 1 organizzazione⁴³ ritiene che l'ordinanza dovrebbe prevedere la priorità del rimborso degli importi anticipati dall'ente pubblico. 6 organizzazioni⁴⁴ deplorano invece che tale rapporto di concorrenza non sia stato risolto in favore dell'avente diritto al mantenimento. 1 partito⁴⁵ propone di sancire nell'ordinanza una chiave di ripartizione tra la persona che beneficia dell'aiuto all'incasso e l'ente pubblico che vuole compensare gli anticipi versati. 4 organizzazioni⁴⁶ deplorano che il Consiglio federale non armonizzi la prassi in materia di anticipo degli alimenti, anche se ne avrebbe la competenza. Secondo 3 organizzazioni⁴⁷ l'aiuto in materia di prestazioni alimentari (anticipo e incasso degli alimenti) dovrebbe essere considerato come un aspetto della protezione dei minori, il che giustificherebbe la competenza della Confederazione. Secondo 7 organizzazioni⁴⁸, l'introduzione di un contributo minimo di mantenimento in favore del figlio potrebbe migliorare la situazione di minori in stato di precarietà. 1 organizzazione⁴⁹ avanza infine un'altra proposta, di competenza della Confederazione: l'introduzione di un assegno per figli in funzione del bisogno, che verrebbe a integrare gli assegni esistenti.

Il comitato CDOS, 10 Cantoni e 1 organizzazione ⁵⁰ rilevano che *la professionalizzazione e il potenziamento dei servizi d'incasso* cui mira l'ordinanza contribuiscono a sgravare la collettività in relazione all'anticipo degli alimenti e all'aiuto sociale.

5 Cantoni⁵¹ esprimono tuttavia preoccupazione per le *ripercussioni finanziari*e delle misure proposte nell'avamprogetto: sottolineano con inquietudine gli adeguamenti strutturali e legislativi necessari come pure il rischio di costi supplementari. 1 Cantone⁵² esige addirittura che l'armonizzazione dell'aiuto all'incasso non comporti un aumento delle spese per i Cantoni e i Comuni. Secondo 1 partito⁵³ è tuttavia essenziale che i Cantoni e i Comuni mettano a disposizione le risorse personali e finanziarie necessarie all'attuazione dell'OAInc.

Quanto all'aiuto all'incasso in situazioni transfrontaliere, il comitato CDOS, 12 Cantoni e 1 organizzazione⁵⁴ propongono di permettere ai servizi specializzati cantonali di delegare questo compito all'autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali; 1 Canto-

```
inter-pension, pag. 2
CDOS, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1
FSP, pag. 2
EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5 seg.; frbb, pag. 2; FZ ZH, pag. 4; Coordinazione ONG, pag. 3; FSFM, pag. 2
pvl, pag. 1f
EFS, pag. 1; CFQF, pag. 2; CFIG, pag. 1; KS CH, pag. 2
EFS, pag. 1; CFQF, pag. 1; FSFM, pag. 2
AvenirSocial, pag. 1; EFS, pag. 2; CFQF, pag. 2; CFIG, pag. 3; IGM, pag. 4-5; KS CH, pag. 2; USS, pag. 1
FSFM, pag. 5
CDOS, pag. 1; AG, pag. 1; GL, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SH, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; VD, pag. 1;
ZG, pag. 1, USAM, pag. 1
GE, allegato, pag. 1; NE, pag. 2; TI, pag. 3; VD, pag. 1 seg.; ZH, pag. 7
LU, pag. 2
PS, pag. 1
CDOS, pag. 3; Al, pag. 3; BS, pag. 5; GL, pag. 3; JU, pag. 2; LU, pag. 2; NE, allegato, pag. 6; NW, pag. 3; SZ, pag. 2; TG,
pag. 2; VD, pag. 4;
ZG, pag. 2/5; ZH, pag. 6; UCS, pag. 3
```

ne⁵⁵ propone addirittura di delegare questa competenza alla Confederazione (si vedano le osservazioni in merito all'art. 22).

Alla luce degli sforzi che richiederà l'attuazione dell'OAInc, il comitato CDOS e 16 Cantoni⁵⁶ sottolineano l'importanza di prevedere un termine sufficiente per poter preparare la sua entrata in vigore (si vedano le osservazioni in merito all'art. 25).

Infine, 1 partito⁵⁷ tiene a precisare che il dialogo con le cerchie interessate dovrà proseguire anche dopo l'entrata in vigore dell'OAInc in modo da poterla modificare, all'occorrenza, sulla base delle esperienze maturate.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Commento a vari articoli

Il comitato CDOS, 19 Cantoni e 3 organizzazioni⁵⁸ propongono di stralciare l'espressione «luogo di dimora» o «di dimora» utilizzata in tre capoversi dell'articolo 5, come pure nell'articolo 9 capoverso 1 lettera b, nell'articolo 17 capoverso 1 lettera c e capoverso 3 nonché nell'articolo 22 capoverso 2. Temono in particolare che questo criterio di collegamento alternativo (a quello del domicilio) potrebbe portare a un conflitto di competenza.

1 organizzazione⁵⁹ aggiunge che in assenza di un domicilio riconosciuto (anerkannt) dell'avente diritto si potrebbe prevedere che il domicilio svizzero dell'obbligato fondi la competenza.

5.2 Sezione 1: Disposizioni generali

5.2.1 Art. 1 Oggetto

1 organizzazione 60 auspica che il rapporto esplicativo precisi che la nozione di parità di trattamento si applica sia agli aventi diritto sia agli obbligati e include pure il diritto di essere sentiti e il diritto per entrambi i genitori di ospitare i/il loro figli(o) e occuparsene con dignità. 1 altra organizzazione⁶¹ propone che l'articolo 1 menzioni, quale promemoria, i punti seguenti: le autorità dovrebbero (1) mostrare empatia (Humanes Nachsehen) nei confronti dell'obbligato in ragione della sua sofferenza; (2) presumere che l'obbligato non possa versare il contributo di mantenimento a causa della sua precaria situazione finanziaria; (3) garantirgli un termine per permettergli di illustrare per iscritto la sua posizione; (4) prendere in considerazione un'eventuale procedura volta a ridurre il contributo di mantenimento.

donna2, pag. 1

⁵⁵ GE, allegato, pag. 5.

CDOS, pag. 4; AI, pag. 4; AR, pag. 5; BL, pag. 3; BS, pag. 5; FR, pag. 5; GL, pag. 3; LU, pag. 2; NW, pag. 4; OW, pag. 2; SO, pag. 2; TG, pag. 2;

TI, pag. 2; UR, pag. 2; VD, pag. 4; GE, allegato, pag. 5; ZH, pag. 7

pvl, pag. 1 ⁵⁸ CDOS, pag. 2; AG, pag. 4; Al, pag. 2; BE, pag. 3; BL, pag. 2; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; GL, pag. 2; LU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2 seg.; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; TG, pag. 1; VD, pag. 3; VS, pag. 2; ZG, pag. 2-3; ZH, pag. 2 seg.; frbb, pag. 2; SVA, pag. 2; UCS, pag. 2

frbb, pag. 2

CROP, pag. 7

5.2.2 Art. 2 Organizzazione dell'aiuto all'incasso

Capoverso 1

3 Cantoni e 1 partito⁶² approvano che il Consiglio federale riconosca esplicitamente che spetta ai Cantoni organizzare l'aiuto all'incasso.

Capoverso 2

- 2 Cantoni⁶³ approvano l'organizzazione dell'aiuto all'incasso tramite *almeno un ufficio specializzato*. Ciò permetterà di rimediare perlomeno in parte alla frammentazione esistente in questo settore⁶⁴. 2 organizzazioni⁶⁵ deplorano tuttavia che i Cantoni restino liberi di conferire l'aiuto all'incasso a svariati uffici.
- 1 Cantone⁶⁶ sottolinea in particolare l'importanza di conferire l'aiuto all'incasso a uffici *specializzati*. Questo aspetto è sottolineato anche da 3 organizzazioni⁶⁷: è molto importante che l'avente diritto che non conosce le possibili misure in caso di mancato pagamento dei contributi di mantenimento possa contare su un servizio di aiuto all'incasso competente ed efficace.
- 1 organizzazione⁶⁸ propone di indicare nell'OAInc il numero minimo di posti previsti per l'aiuto all'incasso (p. es. in rapporto al numero di abitanti) e precisa l'importanza di organizzare campagne informative per far conoscere questo servizio alla popolazione.

Capoverso 3

Il capoverso relativo alla vigilanza sull'ufficio specializzato ha suscitato numerose reazioni da parte dei Cantoni. 1 Cantone e 1 organizzazione⁶⁹ approvano che l'avamprogetto menzioni esplicitamente l'esigenza di sottoporre a vigilanza questo ufficio, mentre 1 partito⁷⁰ apprezza che non sia obbligatorio istituire una nuova autorità di vigilanza a tal fine. Il comitato CDOS e 9 Cantoni⁷¹ sono per contro dell'avviso che questo capoverso interferisca con la sovranità organizzativa cantonale e chiedono di stralciarlo. 3 Cantoni⁷² spiegano che le decisioni del servizio di aiuto all'incasso possono comunque essere impugnate dinanzi a un'autorità giudiziaria e che l'ufficio specializzato è già sorvegliato dalle autorità politiche. La designazione formale di un'autorità di vigilanza nell'OAInc è pertanto superflua, ragione per cui 2 di questi Cantoni⁷³ propongono di modificare la formulazione del capoverso come segue: «I Cantoni provvedono tramite misure appropriate al buon funzionamento degli uffici specializzati».

2 Cantoni⁷⁴ sono infine dell'avviso che il rapporto esplicativo debba astenersi dall'enumerare i compiti dell'autorità di vigilanza. Secondo un altro Cantone⁷⁵ sarebbe superflua ad esempio l'elaborazione di direttive e modelli di documenti nonché l'organizzazione di formazioni da parte dell'autorità di vigilanza.

```
BS, pag. 1; SZ, pag. 2; TI, pag. 2; PLR, pag. 1
    BE, pag. 1; BS, pag. 1
    BS, pag. 1
   CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 2
<sup>66</sup> BE, pag. 1
<sup>67</sup> CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 2; FSFM, pag. 3
<sup>68</sup> AvenirSocial, pag. 1 f
    BE, pag. 1; SVA, pag. 1
<sup>70</sup> PLR, pag. 1
CDOS, pag. 2; AR, pag. 1; GE, allegato, pag. 1; LU, pag. 1; NE, allegato, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 3; SG, allegato,
    pag. 1; TG, pag. 1;
    VD, pag. 2
GE, allegato, pag. 1; NE, allegato, pag. 1; VS, pag. 1
   NE, allegato, pag. 1; VS, pag. 1
   AG, pag. 2; GE, allegato, pag. 2
<sup>75</sup> VS, pag. 1
```

Capoverso 4

2 Cantoni e 6 organizzazioni⁷⁶ approvano l'esigenza di una formazione adeguata dei collaboratori dell'ufficio specializzato. 3 organizzazioni⁷⁷ deplorano tuttavia che il contenuto, il tipo o il livello della formazione non sia descritto più ampiamente nell'ordinanza.

12 Cantoni⁷⁸ non sono contrari all'esigenza della formazione di per sé, ma ritengono che l'OAInc non possa obbligarli ad approntarla. Per questo motivo 1 Cantone⁷⁹ chiede di stralciare questo capoverso. 11 altri Cantoni⁸⁰ aderiscono piuttosto alla proposta avanzata dal comitato CDOS⁸¹ di integrare l'ordinanza con una disposizione che preveda la promozione di formazioni da parte della Confederazione, alla stregua di quanto previsto nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)⁸². L'articolo 2 andrebbe integrato di conseguenza. 1 Cantone⁸³ ritiene che una formazione di questo tipo andrebbe organizzata dalla Confederazione.

5.2.3 Art. 3 Oggetto dell'aiuto all'incasso

Capoverso 1

Soltanto 1 Cantone⁸⁴ si esprime in merito a questo capoverso e chiede di precisare il termine «richiesta».

Capoverso 2

Pochi partecipanti hanno preso posizione in merito a questo capoverso. 1 Cantone e 2 organizzazioni⁸⁵ sono favorevoli alla proposta di prestare l'aiuto all'incasso anche per gli assegni familiari. 1 Cantone⁸⁶ ritiene invece che l'aiuto all'incasso degli assegni familiari costituisca una violazione della delega di competenza al Consiglio federale, dato che a suo parere gli assegni familiari non rappresentano una pretesa di mantenimento ai sensi degli articoli 131, 176a e 290 CC, ma rientrano nel settore delle assicurazioni sociali⁸⁷. Un altro Cantone⁸⁸ propone di ammettere l'aiuto all'incasso per gli assegni familiari soltanto se presso l'ufficio specializzato è già pervenuta una richiesta di aiuto all'incasso ai sensi del capoverso 1.

5 Cantoni⁸⁹ rilevano l'onere supplementare per gli uffici specializzati e chiedono precisazioni in merito al finanziamento e al termine per l'attuazione di questi nuovi compiti nonché ai mezzi legali per potenziare gli uffici specializzati.

BE, pag. 1; SZ pag. 2; AvenirSocial, pag. 2; CROP, pag. 7seg.; CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 2seg.; UCS, pag. 2; FSFM, pag. 3

AvenirSocial, pag. 2; CROP, pag. 7seg.; CFIG, pag. 2

⁷⁸ AG, pag. 2; AR, pag. 1; BS, pag. 1; GE, allegato, pag. 2; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, pag. 1; TG, pag. 1; UR, pag. 1seg.;

VD, pag. 2; ZG, pag. 2seg.; ZH, pag. 2 ZH, pag. 2

⁸⁰ AG, pag. 2; AR, pag. 1; BS, pag. 1; GE, allegato, pag. 2; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 2; OW, pag. 2; TG, pag. 1; UR, pag. 1seg.; VD, pag. 2; ZG, pag. 2seg.

CDOS, pag. 2
 Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). Art. 31 cpv. 1: «La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime».

⁸³ SG, pag. 1

⁸⁴ FR, pag. 1

⁸⁵ FR, pag. 1; CFQF, pag. 2; FSFM, pag. 2

⁸⁶ GE, allegato, pag. 3

⁸⁷ GE, allegato, pag. 3

⁸⁸ ZH, pag. 2

FR, pag. 1; GE, allegato, pag. 2 seg.; NE, allegato, pag. 1 seg.; VD, pag. 2; VS, pag. 2

Capoverso 3

1 Cantone⁹⁰ chiede lo stralcio di questo capoverso. 1 Cantone, 1 partito e 6 organizzazioni⁹¹ si oppongono alla formulazione potestativa e auspicano che l'ufficio specializzato cui è pervenuta una richiesta ai sensi del capoverso 1 sia obbligato a prestare aiuto anche per i contributi di mantenimento scaduti al momento della presentazione della richiesta. Eventualmente si potrebbe prevedere un'eccezione per il caso in cui l'incasso dei contributi di mantenimento scaduti implicherebbe un onere lavorativo sproporzionato o sarebbe votato all'insuccesso (come per l'art. 11 cpv. 2)⁹².

1 Cantone e 1 organizzazione⁹³ approvano invece la formulazione potestativa di questa disposizione. Il Cantone auspicherebbe tuttavia un'eccezione in caso di versamento di un'indennità unica: in tal caso l'aiuto all'incasso deve essere obbligatorio.

In misura più generale 1 Cantone⁹⁴ teme rischi procedurali, l'onere lavorativo o i costi supplementari cagionati dall'incasso delle pretese scadute.

Infine, 4 organizzazioni⁹⁵ propongono di integrare questo capoverso e di obbligare l'ufficio specializzato a motivare il rifiuto di una richiesta di aiuto all'incasso.

Capoverso 4

1 solo Cantone⁹⁶ si è espresso in merito a questo capoverso, riferendosi al diritto cantonale. Anche se in linea di massima approva la chiarificazione apportata, precisa di non aver mai constatato nella prassi l'esigenza di estendere l'aiuto all'incasso in tal senso. 2 organizzazioni⁹⁷ propongono di completare questo capoverso con una lettera d per le pretese risultanti dalla liquidazione del regime matrimoniale. 2 organizzazioni⁹⁸ sono stupefatte dalla formulazione potestativa di questo capoverso. Infine 1 organizzazione⁹⁹ chiede lo stralcio della lettera c.

5.2.4 Art. 4 Titolo di mantenimento

Lettera a

Pochi partecipanti si sono espressi in merito a questa lettera. 1 Cantone ¹⁰⁰ la approva, mentre 1 organizzazione ¹⁰¹ propone la seguente integrazione: «decisioni esecutive *tradotte e autenticate* di un'autorità svizzera o estera».

2 organizzazioni 102 chiedono che, nei casi in cui l'obbligato ha presentato una domanda di modifica del contributo di mantenimento, fino alla pertinente decisione nell'aiuto all'incasso ci si fondi sull'importo figurante sulla domanda. L'eventuale differenza può essere richiesta retroattivamente. Chiedono inoltre che l'ufficio specializzato rifiuti di entrare in materia sulla richiesta di aiuto all'incasso o di anticipo degli alimenti nel caso in cui all'obbligato sia impedito il contatto con il figlio.

```
ZH, pag. 2
BE, pag. 2; pvl, pag. 2; EFS, pag. 2; CFQF, pag. 2; CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 2; USS, pag. 1; SVA, pag. 2
pvl, pag. 2
AG, pag. 3; FSFM, pag. 3
FR, pag. 1seg.
EFS, pag. 2; CFQF, pag. 2; USS, pag. 1; SVA, pag. 2
BE, pag. 2
CFQF, pag. 3; CFIG, pag. 2
CFIG, pag. 2; KS CH, pag. 3
UCS, pag. 2
BE, pag. 2
UCS, pag. 2
UCS, pag. 2
UCS, pag. 2
UCS, pag. 2
CROP, pag. 8; donna2, pag. 2
```

Lettera b

Il comitato CDOS, 15 Cantoni e 3 organizzazioni 103 si oppongono alla concessione generale dell'aiuto all'incasso per qualsiasi contratto scritto di mantenimento senza che sia stato steso sotto forma di atto pubblico o approvato da un'autorità svizzera o estera.

Il comitato CDOS, 14 Cantoni e 2 organizzazioni 104 approvano questa possibilità soltanto per i figli maggiorenni. Propongono pertanto di modificare la lettera b («contratti scritti di mantenimento approvati dall'autorità competente») e di aggiungere una lettera c («contratti scritti di mantenimento per figli maggiorenni, a prescindere dalla stesura sotto forma di atto pubblico o dall'approvazione di un'autorità svizzera o estera»).

Nello stesso senso, un altro Cantone 105 auspica che l'aiuto all'incasso sia accordato soltanto in presenza di un contratto approvato dall'autorità competente, se tale approvazione è possibile e prevista dalla legge.

Soltanto 2 organizzazioni 106 approvano questo articolo nel tenore posto in consultazione.

Infine, 2 Cantoni¹⁰⁷ formulano osservazioni relative al rapporto esplicativo e chiedono di precisarvi, in linea generale, che l'avvio dell'esecuzione senza titolo di rigetto definitivo dell'opposizione è giustificato soltanto in casi eccezionali.

5.2.5 Art. 5 Competenza

Capoverso 3

Secondo 2 Cantoni e 1 organizzazione 108, in caso di cambiamento di domicilio dell'avente diritto, la competenza per l'aiuto all'incasso deve spettare all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale del suo nuovo domicilio, anche per i contributi scaduti. Soltanto con il suo consenso, l'ufficio specializzato del luogo precedente può portare a termine le procedure pendenti.

Per 1 Cantone 109 invece l'ufficio specializzato deve occuparsi soltanto dell'incasso dei contributi di mantenimento correnti, ragione per cui propone di sopprimere l'intero capoverso 3.

Art. 6 Scambio di informazioni e coordinamento tra uffici specializzati 5.2.6

3 Cantoni¹¹⁰ approvano esplicitamente la disposizione.

1 Cantone¹¹¹ sottolinea che questa collaborazione trasversale esiste già tra vari uffici specializzati, in particolare nella Svizzera romanda.

Per 1 altro Cantone¹¹², invece, il capoverso 2 sul coordinamento è superfluo; va stralciato in quanto l'ufficio specializzato dovrebbe occuparsi soltanto dell'incasso dei contributi di mantenimento correnti.

¹⁰³ CDOS, pag. 2; Al, pag. 1; BE, pag. 2 seg.; BL, pag. 1; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2; NW, pag. 2; OW, pag. 2; SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; VD, pag. 2; VS, pag. 2; ZG, pag. 2 seg.; UCS, pag. 2; SVA, pag. 2; FSP, pag. 1

¹⁰⁴ CDOS, pag. 2; Al, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 2; FR, pag. 2; GE, allegato, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 2; NW, pag. 2; OW, pag. 2;

SG, allegato, pag. 1; SO, pag. 2; VD, pag. 2; VS, pag. 2; ZG, pag. 2 seg.; UCS, pag. 2; SVA, pag. 2 ¹⁰⁵ BE, pag. 3

¹⁰⁶ CFQF, pag. 3; FSFM, pag. 3 ¹⁰⁷ AG, pag. 3; BS, pag. 2

¹⁰⁸ BE, pag. 3; ZG, pag. 2 seg.; FSP, pag. 2

¹⁰⁹ ZH, pag. 3 BE, pag. 3; NE, allegato, pag. 3; TI, pag. 2

¹¹¹ NE, allegato, pag. 3

Infine 1 Cantone¹¹³ chiede informazioni sulla situazione giuridica in materia di protezione dei dati in vista di un eventuale adeguamento della legislazione cantonale.

5.2.7 Art. 7 Richiesta di informazioni ad altre autorità

7 Cantoni e 3 organizzazioni¹¹⁴ approvano la disposizione nella forma posta in consultazione. Il comitato CDOS, 9 Cantoni e 1 organizzazione¹¹⁵ chiedono tuttavia spiegazioni o chiarificazioni in merito alle informazioni che potranno o dovranno essere trasmesse all'ufficio specializzato nonché al quadro legale da istituire a livello cantonale. 1 Cantone¹¹⁶ riterrebbe opportuno allegare al rapporto esplicativo un elenco esemplificativo delle autorità di cui all'articolo 7, al fine di migliorare l'efficienza del sistema.

1 organizzazione ¹¹⁷ chiede specificamente di precisare il rapporto tra l'articolo 7 e l'articolo 12a capoverso 3 dell'ordinanza del 23 settembre 1996 ¹¹⁸ sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Se l'articolo 7 dovesse andare oltre la disposizione dell'OTLEF, sarebbe certamente utile un rinvio all'articolo 8a (consultazione) della legge federale dell'11 aprile 1889 ¹¹⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

1 altra organizzazione ¹²⁰ auspica un obbligo d'informazione reciproco, di modo che le autorità comunali, cantonali e federali possano anch'esse richiedere informazioni agli uffici specializzati.

Infine, 1 organizzazione ¹²¹ rimprovera al rapporto esplicativo di essere parziale, in quanto si riferisce alla cattiva fede dell'obbligato senza menzionare che anche l'avente diritto può essere in cattiva fede. Ritiene pure che la richiesta di informazioni formulata dall'ufficio specializzato dovrebbe essere scritta e motivata dall'avente diritto o dall'obbligato.

5.3 Sezione 2: Richiesta di aiuto all'incasso

5.3.1 Art. 8 Ammissibilità della richiesta

I partecipanti hanno formulato poche, ma assai eterogenee osservazioni in merito a questo articolo.

Secondo 1 Cantone ¹²² sarebbe meglio prevedere un termine di carenza prima di permettere all'avente diritto di adire l'ufficio specializzato. Nel Cantone in questione l'ufficio specializzato interviene infatti soltanto in caso di pagamento arretrato di un mese. In questo intervallo di tempo sono i centri sociali regionali ad anticipare gli alimenti. 1 organizzazione ¹²³ approva invece l'assenza di condizioni (termine di carenza, tentativi d'incasso falliti, ecc.).

```
ZH, pag. 3
VD, pag. 3
BE, pag. 3; BS, pag. 3; FR, pag. 3; GE, allegato, pag. 3; NE, allegato, pag. 3; TI, pag. 2; VS, pag. 2; AvenirSocial, pag. 2; CFIG, pag. 2;
KS CH, pag. 3
CDOS, pag. 3; AG, pag. 4; AI, pag. 2; BS, pag. 3; FR, pag. 3; GL, pag. 2; NW, pag. 3; VD, pag. 3; VS, pag. 2; ZG, pag. 2/4; KS CH, pag. 3
NE, allegato, pag. 3
RS 281.35
RS 281.1
UCS, pag. 2
CROP, pag. 8
VD, pag. 3
FSFM, pag. 3 seg.
```

- 1 Cantone¹²⁴ chiede di integrare questa disposizione e indicare espressamente, in relazione all'articolo 3 capoverso 3, la possibilità di presentare una richiesta di aiuto all'incasso per pretese di mantenimento scadute.
- 1 altro Cantone¹²⁵ chiede precisazioni in merito alle condizioni di legittimazione nel caso in cui la richiesta di incasso riguardi il contributo di mantenimento dovuto al figlio e propone di adottare la sua soluzione, ossia di accordare la legittimazione alla persona titolare della custodia.

Infine, 1 organizzazione ¹²⁶ ritiene che, in linea generale, l'ufficio specializzato dovrebbe tenere conto anche delle informazioni fornite dall'obbligato sulla situazione dell'avente diritto.

5.3.2 Art. 9 Contenuto e forma della richiesta

Capoverso 1 lettera b

4 Cantoni¹²⁷ propongono lo stralcio di questa lettera, considerando che gli uffici specializzati hanno accesso al registro degli abitanti e che esigere un certificato di domicilio dell'avente diritto cagiona costi inutili.

Capoverso 1 lettera c

Secondo 1 Cantone e 1 organizzazione 128 il titolo di mantenimento dovrebbe essere munito di un'attestazione del carattere di cosa giudicata.

1 altro Cantone¹²⁹ propone di precisare nell'OAInc che invece dell'originale del titolo di mantenimento, è sufficiente presentare una copia autenticata, come indicato nel rapporto esplicativo.

Capoverso 1 lettera d

1 Cantone¹³⁰ propone di esigere, oltre all'elenco dei contributi di mantenimento dovuti, un elenco degli assegni familiari non versati.

Capoverso 2

La messa a disposizione di un modulo standard da parte degli uffici specializzati è approvata da 1 Cantone e 1 organizzazione ¹³¹: l'avente diritto deve infatti poter accedere facilmente all'aiuto all'incasso.

Capoverso 3

Secondo 1 organizzazione ¹³² la richiesta di aiuto all'incasso dovrebbe essere ammissibile soltanto se l'avente diritto presenta anche una dichiarazione dell'autorità di protezione dei minori (APMA) attestante che i diritti alle relazioni personali tra il figlio e l'obbligato sono rispettati.

Altre richieste

4 organizzazioni ¹³³ chiedono di integrare questa disposizione con un capoverso 4 che obblighi l'ufficio specializzato a emanare una decisione formale sull'accoglimento o la reiezione

BE, pag. 4
 FR, pag. 2
 CROP, pag. 8
 AI, pag. 2; AR, pag. 2; GL, pag. 2; TG, pag. 2
 GE, allegato, pag. 3; UCS, pag. 2
 AG, pag. 4
 SG, allegato, pag. 2
 TI, pag. 2; FSFM, pag. 4
 mannschaft, pag. 1

¹³³ EFS, pag. 2; CFQF, pag. 3; CEFS, pag. 2; SVA, pag. 2

della richiesta di aiuto all'incasso. La decisione dovrebbe essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

5.3.3 Art. 10 Obbligo di cooperazione dell'avente diritto

2 Cantoni e 1 organizzazione¹³⁴ approvano esplicitamente questo articolo nel suo insieme. Altri partecipanti alla consultazione formulano piuttosto osservazioni specifiche.

Capoverso 1

Secondo 1 Cantone¹³⁵ l'avente diritto andrebbe esplicitamente obbligato a comunicare, oltre a qualsivoglia modifica delle circostanze, anche eventuali contributi di mantenimento ricevuti direttamente.

Secondo 1 organizzazione¹³⁶ occorrerebbe fissare un termine concreto per la comunicazione di circostanze mutate.

Capoverso 2

1 organizzazione¹³⁷ considera questo capoverso troppo restrittivo e propone di ammettere iniziative autonome d'intesa con l'ufficio specializzato.

Capoverso 3

Per 2 Cantoni¹³⁸ l'ufficio specializzato deve poter cessare immediatamente l'aiuto all'incasso a favore dell'avente diritto che viola in maniera grave il suo obbligo di cooperazione, rispettandone il diritto di essere sentito.

5.4 Sezione 3: Prestazioni dell'aiuto all'incasso

5.4.1 Art. 11 Procedura dell'ufficio specializzato

Capoverso 1

1 Cantone 139 approva la decisione di precisare esplicitamente nell'OAInc che spetta all'ufficio specializzato determinare le prestazioni dell'aiuto all'incasso, mentre 2 organizzazioni 140 esprimono una certa inquietudine dinanzi al margine di apprezzamento lasciato all'ufficio, in particolare per quanto concerne le ripercussioni finanziarie di una cattiva gestione del dossier per l'avente diritto, che dovrà assumersi le spese delle procedure elencate all'articolo 2 capoverso 1 lettera j. Secondo queste organizzazioni l'ufficio specializzato dovrebbe essere tenuto a informare l'avente diritto in merito alle ripercussioni finanziarie delle prestazioni dell'aiuto all'incasso.

Capoverso 2

1 Cantone¹⁴¹ propone di stralciare il passaggio seguente: «ed esamina l'opportunità di intraprendere azioni penali», poiché questa prestazione è esplicitamente indicata nell'articolo 12 capoverso 2.

¹³⁴ BS, pag. 3; GE, allegato, pag. 4; CFQF, pag. 4

¹³⁵ SG, pag. 2

¹³⁶ UCS, pag. 3

¹³⁷ FSFM, pag. 4

¹³⁸ NE, pag. 3, VS, pag. 2

¹³⁹ GL, pag. 2

¹⁴⁰ frbb, pag. 4; FZ ZH, pag. 4seg.

¹⁴¹ FR, pag. 2

1 organizzazione¹⁴² approva esplicitamente questo capoverso, che privilegia la ricerca di una soluzione consensuale. 1 altra organizzazione¹⁴³ ritiene che l'OAInc dovrebbe andare oltre: l'ufficio specializzato dovrebbe sempre individuare i motivi del mancato pagamento prima di prendere in considerazione prestazioni di aiuto all'incasso.

Altre richieste

1 organizzazione 144 propone di integrare questo articolo con un capoverso che obblighi l'ufficio specializzato a ricorrere a un mediatore esterno per trovare una soluzione consensuale.

5.4.2 Art. 12 Prestazioni dell'ufficio specializzato

2 Cantoni¹⁴⁵ approvano il catalogo di prestazioni, tanto più che si ispira alla prassi attuale¹⁴⁶.

1 organizzazione ¹⁴⁷ approva l'elaborazione di un catalogo minimo delle prestazioni che l'ufficio specializzato deve fornire, in particolare il capoverso 1 lettere c e d. Ritiene tuttavia che questo catalogo non sia abbastanza esteso: dovrebbe includere le prestazioni riconosciute nei casi transfrontalieri (p. es. l'allestimento del titolo di mantenimento) e l'obbligo di informare l'avente diritto in merito alle ripercussioni finanziarie di determinate prestazioni, con la possibilità di rifiutarle. 2 altre organizzazioni ¹⁴⁸ chiedono di includere nelle prestazioni del catalogo l'aiuto per esigere il versamento degli importi mancanti per coprire il debito mantenimento conformemente all'articolo 286a CC.

Capoverso 1 lettera b

Il comitato CDOS e 5 Cantoni¹⁴⁹ propongono lo stralcio di questa lettera. Secondo uno di questi Cantoni¹⁵⁰, ogni Cantone dovrebbe poter decidere liberamente se vuole mettere a disposizione modelli.

1 Cantone¹⁵¹ propone di attenuare la portata di questa lettera e di precisare che la messa a disposizione di documenti si limita ai moduli accessibili al pubblico, come quelli offerti dagli uffici d'esecuzione sul loro sito Internet.

Capoverso 1 lettera c

- 1 Cantone¹⁵² propone di integrare questa lettera e di precisare che, in occasione del colloquio di consulenza, l'ufficio specializzato deve indicare all'avente diritto l'autorità competente per l'approvazione del contratto di mantenimento.
- 1 Cantone¹⁵³ suggerisce invece di rinunciare ai colloqui personali di consulenza proposti nel rapporto esplicativo, in ragione dell'importante onere lavorativo che comportano. Chiede di lasciare all'ufficio specializzato la facoltà di decidere se un colloquio personale sia utile e necessario nel caso concreto.

¹⁴² FSFM, pag. 4
143 mannschaft, pag. 2
144 CROP, pag. 9 seg.
145 BE, pag. 4; BS, pag. 3
146 BS, pag. 3
147 FSFM, pag. 4 seg.
148 EFS, pag. 3; CFQF, pag. 4
149 CDOS, pag. 3; BS, pag. 4; GL, pag. 3; NW, pag. 3; VD, pag. 3; ZG, pag. 2/4
150 ZG, pag. 4
151 FR, pag. 3
152 BS, pag. 4
153 FR, pag. 3

Capoverso 1 lettera e

Il comitato CDOS e 10 Cantoni¹⁵⁴ propongono di integrare questa lettera come segue: «calcolo e *indicizzazione* dei contributi di mantenimento impagati». 1 di questi Cantoni¹⁵⁵ chiede che il rapporto esplicativo indichi come procedere a questa indicizzazione se (i) il titolo di mantenimento prevede un adeguamento al rincaro o (ii) il titolo di mantenimento non prevede un adeguamento automatico al rincaro, bensì un'indicizzazione subordinata al reddito dell'obbligato.

1 organizzazione 156 rileva l'importanza di riferirsi al reddito effettivo dell'obbligato (e non a quello ipotetico) nel calcolo dei contributi di mantenimento.

Capoverso 1 lettera f

- 1 Cantone¹⁵⁷ chiede che l'obbligo di organizzare la traduzione venga aggiunto all'articolo 9 capoverso 1 concernente il contenuto e la forma della richiesta di aiuto all'incasso. Spetta infatti all'avente diritto presentare tutti i documenti necessari per l'incasso ed assumersi i relativi costi.
- 1 altro Cantone 158 apprezza l'intenzione di garantire, tramite questa misura, l'accesso all'aiuto all'incasso, ma deplora i costi risultanti.

Capoverso 1 lettera g

1 Cantone¹⁵⁹ chiede di stralciare «se non comporta un onere sproporzionato», dato che si tratta di una nozione indeterminata.

Capoverso 1 lettere h e j

Secondo 1 organizzazione 160, a queste due lettere se ne dovrebbe aggiungere una terza che preveda di impartire all'obbligato un termine affinché esponga le ragioni del mancato pagamento o indichi di aver presentato una domanda di modifica dei contributi di mantenimento.

Capoverso 1 lettera k

1 organizzazione 161 propone di modificare questa lettera in modo da garantire il rispetto del minimo vitale dell'obbligato in caso di esecuzione forzata (n. 1) e il suo diritto di essere sentito prima del sequestro (n. 2). Per quanto riguarda la prestazione di garanzie, dovrebbe essere pignorabile soltanto la parte della previdenza accumulata durante il matrimonio (n. 4).

Capoverso 2

Secondo 1 organizzazione 162 l'ufficio specializzato dovrebbe sporgere querela contro l'avente diritto anche per falsità in documenti, lavoro nero o omissione di dichiarare una situazione finanziaria diversa da quella annunciata.

Capoverso 3

1 Cantone e 2 organizzazioni 163 deplorano la decisione di rinunciare ad includere il colloquio personale con l'obbligato tra le prestazioni del capoverso 1 e di considerarlo soltanto come un'ulteriore prestazione ai sensi del capoverso 3.

¹⁵⁴ CDOS, pag. 3; Al, pag. 2; AR, pag. 2; BL, pag. 2; BS, pag. 4; GE, allegato, pag. 4; GL, pag. 3; NW, pag. 3; SO, pag. 2; VD, pag. 3; ZG, pag. 2/4.

¹⁵⁵ GE, allegato, pag. 4

¹⁵⁶ donna2, pag. 2

¹⁵⁷ GE, allegato, pag. 4

¹⁵⁸ NE, allegato, pag. 4

¹⁵⁹ BE, pag. 4

¹⁶⁰ CROP, pag. 10 161 CROP, pag. 10

¹⁶² CROP, pag. 10

5.4.3 Art. 13 Notifica dell'ufficio specializzato all'istituto di previdenza o di libero passaggio

6 Cantoni e 1 organizzazione 164 approvano esplicitamente questa disposizione. 1 altro Cantone 165 non esclude un aumento delle persone desiderose di beneficiare della possibilità di notificare agli istituti di previdenza i contributi di mantenimento arretrati. Lo stesso Cantone 166 chiede se, in applicazione dell'articolo 7 OAInc, l'ufficio specializzato potrà ottenere dall'Ufficio centrale del 2° pilastro anche le coordinate del datore di lavoro dell'obbligato, il che gli permetterebbe di emanare una diffida ai debitori al fine di garantire il mantenimento corrente dell'obbligato in caso di violazione reiterata dell'obbligo di mantenimento (art. 132 cpv. 1 e 291 CC; art. 13 cpv. 3 LPart).

Capoverso 1

Secondo 2 organizzazioni¹⁶⁷ la notifica dovrebbe essere esclusa se una domanda di modifica dei contributi di mantenimento è pendente dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Capoverso 2

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁶⁸ dubita dell'effettiva utilità della possibilità offerta all'ufficio specializzato di rivolgersi all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Capoverso 3

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁶⁹ ritengono eccessivamente lungo il termine di un anno previsto alla lettera a e chiedono di ridurlo a 6 mesi.

Capoverso 4

Per rendere il sistema d'informazioni reciproche (art. 13 cpv. 4 e 14 cpv. 3) più efficace e affidabile, 2 organizzazioni attive nel settore della previdenza ¹⁷⁰ propongono l'introduzione di moduli elettronici.

5.4.4 Art. 14 Annuncio dell'istituto di previdenza o di libero passaggio all'ufficio specializzato

6 Cantoni e 5 organizzazioni¹⁷¹ approvano esplicitamente questa disposizione, che migliorerà in maniera fondamentale l'aiuto all'incasso. 1 organizzazione¹⁷² ritiene che l'istituto di previdenza dovrebbe notificare qualsiasi cambiamento di cassa pensioni.

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷³ critica in maniera fondamentale le disposizioni adottate dal Parlamento il 20 marzo 2015, che l'OAInc intende concretizzare.

Capoverso 1

1 Cantone e 1 organizzazione¹⁷⁴ chiedono di sostituire l'espressione indeterminata «senza indugio» con una scadenza concreta.

```
BE, pag. 4; CROP, pag. 10; donna2, pag. 3
BL, pag. 2; BS, pag. 4; GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4; TI, pag. 2; VS, pag. 2; UCS, pag. 3
FR, pag. 3
FR, pag. 3
CROP, pag. 11; donna2, pag. 3
APS, pag. 1
ASIP, pag. 1; APS, pag. 2
ASIP, pag. 2; StA BVG, pag. 1
BL, pag. 2; BS, pag. 4; GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4; TI, pag. 2; VS, pag. 2; EFS, pag. 1; CFQF, pag. 4; Coordinazione ONG, pag. 2;
FZ ZH, pag. 3; USDCR, pag. 1
UCS, pag. 3
inter-pension, pag. 2
```

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷⁵ chiede di disciplinare anche il caso in cui le prestazioni elencate nel capoverso 1 sono scadute, ma l'obbligato non è stato notificato. 1 altra organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷⁶ chiede di precisare che il decesso dell'obbligato non deve essere notificato.

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁷⁷ propongono di aumentare l'importo determinante per la notifica da 1000 a 5000 franchi. 1 altra organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁷⁸ deplora che ogni modifica di questi importi minimi debba avvenire tramite una modifica degli articoli 40 LPP e 24f^{bis} LFLP.

Capoverso 2

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza¹⁷⁹ non comprendono il senso di questa disposizione. 1 altra organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁸⁰ ritiene che, poiché manca un rinvio al capoverso 1, il versamento alla banca può essere effettuato immediatamente.

Capoverso 4

2 organizzazioni attive nel settore della previdenza ¹⁸¹ rilevano che questo capoverso le obbliga a immischiarsi nelle questioni private degli assicurati, il che non è loro compito. L'OAInc deve evitare di esporre gli istituti di previdenza al rischio di dover pagare gli interessi di mora ¹⁸² o addirittura di effettuare due volte i pagamenti ¹⁸³. Infine, l'istituto di previdenza non può essere ritenuto responsabile di un'eventuale notifica errata a un ufficio specializzato non più competente in seguito al cambiamento di domicilio dell'avente diritto nel caso in cui non ne fosse stato informato ¹⁸⁴.

1 organizzazione¹⁸⁵ chiede pertanto di precisare le conseguenze di un errore, di un ritardo o di un'omissione da parte dell'istituto di previdenza.

Infine 1 organizzazione 186 reputa troppo breve il termine di 30 giorni.

Altre richieste

1 organizzazione attiva nel settore della previdenza 187 osserva che, secondo l'articolo 24f^{bis} capoverso 2 LFLP nel tenore adottato dal Parlamento il 20 marzo 2015, in caso di libero passaggio l'istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette l'annuncio dell'ufficio specializzato al nuovo istituto. La disposizione non indica tuttavia le modalità di questa trasmissione, poiché il capoverso 6 non rimanda in alcun modo al capoverso 2. Sarebbe pertanto opportuno disciplinare questo punto nell'OAInc.

Infine, 1 organizzazione attiva nel settore della previdenza¹⁸⁸ formula varie osservazioni in merito ai moduli elaborati dall'Amministrazione federale.

```
174 SG, pag. 2; SVA, pag. 2
175 StA BVG, pag. 1
176 APS, pag. 2
177 ASIP, pag. 2; SKPE, pag. 1
178 ASA, 1
179 ASIP, pag. 2; inter-pension, pag. 1
180 APS, pag. 3
181 ASA, pag. 2; APS, pag. 3
182 APS, pag. 3
183 ASA, pag. 2
184 APS, pag. 4
185 SVA, pag. 3
186 CROP, pag. 11
187 StA BVG, pag. 2
188 APS, pag. 3 seg.
```

5.5 Sezione 4: Imputazione degli importi incassati

Le disposizioni sull'imputazione degli importi incassati rientrano tra quelle che hanno dato adito al maggior numero di richieste di modifica fondamentale.

1 Cantone¹⁸⁹ ritiene che queste disposizioni andrebbero stralciate, in quanto si tratta di questioni di competenza dei Cantoni. Nel caso in cui venissero comunque mantenute, avanza proposte di modifica.

Per 1 altro Cantone 190 il campo d'applicazione di queste disposizioni non è definito con sufficiente chiarezza: sono applicabili a tutti gli importi trasferiti tramite l'ufficio specializzato (che si occupa anche dell'incasso degli anticipi forniti dall'ente pubblico) o soltanto agli importi dovuti all'avente diritto? Per eliminare questa ambiguità, propone di modificare il titolo della sezione 4 come segue: «Imputazione degli importi incassati in favore dell'avente diritto al mantenimento».

5.5.1 Art. 15 In caso di pagamento parziale

3 organizzazioni ¹⁹¹ propongono di riformulare la disposizione che, partendo dal principio del primato del contributo di mantenimento corrente e degli assegni familiari, si applicherebbe a tutti i pagamenti (integrali e parziali) e terrebbe conto degli articoli 85-87 CO.

Capoverso 1

6 Cantoni¹⁹² propongono di modificare questo capoverso e di sancire nell'ordinanza il principio secondo cui, in caso di pagamento parziale, l'importo incassato dovrebbe essere imputato al contributo di mantenimento corrente. Il contributo di mantenimento corrente dovrebbe sempre avere la priorità sugli arretrati, le spese e gli interessi¹⁹³. Questa proposta è sostenuta anche da 1 organizzazione¹⁹⁴.

Secondo 1 Cantone¹⁹⁵, una volta versato il contributo di mantenimento, le parti dovrebbero essere libere di accordarsi in merito all'imputazione di un eventuale importo residuo e le regole di ripartizione previste dall'ordinanza dovrebbero applicarsi soltanto a titolo sussidiario.

Capoverso 2

2 Cantoni 196 propongono di stralciare il capoverso con il riferimento agli assegni familiari.

5 organizzazioni¹⁹⁷ propongono invece di invertire l'ordine di imputazione proposto e di privilegiare gli assegni familiari.

5.5.2 Art. 16 In caso di più debiti

Secondo 1 Cantone¹⁹⁸ la disposizione deve essere interamente riformulata e il titolo marginale adeguato in modo da precisare che riguarda i casi in cui l'ufficio specializzato rappresenta più persone. Nel caso in cui l'obbligato non indichi il destinatario del versamento, quest'ultimo sarebbe imputato, in misura proporzionale, anzitutto ai contributi di mantenimen-

```
ZG, pag. 2/4
NE, allegato, pag. 4seg.
EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; Coordinazione ONG, pag. 2
BE, pag. 5; FR, pag. 3; JU, pag. 2; NE, allegato, pag. 4 seg.; VS, pag. 3; ZG, pag. 2/4
FR, pag. 3; VS, pag. 3
SVA, pag. 3
VS, pag. 3
GE, allegato, pag. 4; NE, allegato, pag. 4
EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; Coordinazione ONG, pag. 2; SVA, pag. 3; FSP, pag. 2
Type 2, 2 seg.
```

to correnti. Una volta versati tutti i contributi di mantenimento correnti, il versamento sarebbe imputato al contributo scaduto da più tempo. Se più contributi di mantenimento sono scaduti contemporaneamente, l'imputazione sarebbe proporzionale.

Capoverso 1

2 Cantoni¹⁹⁹ propongono di integrare questo capoverso e di precisare che i pagamenti in entrata vanno imputati dapprima ai contributi di mantenimento correnti. Soltanto quando l'insieme dei contributi di mantenimento correnti è stato onorato, sarebbe giustificato imputare il pagamento al debito scaduto da più tempo al fine di evitarne la prescrizione conformemente all'articolo 87 capoverso 1 CO²⁰⁰.

In presenza di più aventi diritto, secondo 1 Cantone²⁰¹ l'imputazione dovrebbe essere proporzionale. Per 1 Cantone e 4 organizzazioni²⁰² invece l'imputazione dovrebbe avvenire secondo le medesime regole che disciplinano la determinazione del contributo di mantenimento: le pretese di mantenimento del figlio minorenne prevalgono su quelle del figlio maggiorenne, che a loro volta prevalgono su quelle del coniuge o dell'ex coniuge. In presenza di più aventi diritto dello stesso gruppo, l'imputazione dovrebbe essere proporzionale. Infine, 1 Cantone²⁰³ aderisce alla proposta di privilegiare il contributo dovuto al figlio minorenne, mentre per gli altri aventi diritto l'imputazione dovrebbe essere proporzionale.

5.6 Sezione 5: Cessazione dell'aiuto all'incasso

5.6.1 Art. 17

Questa disposizione ha suscitato reazioni sia da parte dei Cantoni sia da parte delle organizzazioni.

- 1 Cantone²⁰⁴ approva il disciplinamento dettagliato della cessazione dell'aiuto all'incasso. 1 organizzazione²⁰⁵ invece critica la disposizione nel suo complesso e propone di riformularla integralmente:
- «¹ L'ufficio specializzato cessa definitivamente l'aiuto all'incasso nei casi seguenti:
 - a. in caso di ritiro del *mandato* di aiuto all'incasso da parte dell'avente diritto;
 - b. in caso di grave violazione dell'obbligo di collaborazione da parte dell'avente diritto.
- ² L'ufficio specializzato può cessare l'aiuto all'incasso se:
 - a. l'avente diritto cambia e domicilio e il cambiamento comporta una modifica della competenza in materia di aiuto all'incasso (art. 5 cpv. 2);
 - b. i contributi di mantenimento non possono più essere incassati, ma in ogni caso tre anni dopo l'ultimo tentativo di incasso infruttuoso;
 - c. l'obbligato adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento da un anno.
- L'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione secondo il capoverso 2. Se nell'ambito di un cambiamento di domicilio trasferisce le procedure di aiuto all'incasso pendenti al nuovo ufficio specializzato (art. 5 cpv. 3), cessa integralmente il proprio aiuto.

¹⁹⁹ BE, pag. 5 seg.; ZH, pag. 4

²⁰⁰ FR, pag. 3 seg.

²⁰¹ BE, pag. 5 seg.

²⁰² FR, pag. 3 seg.; EFS, pag. 3; CFQF, pag. 5; FSBS, pag. 2; SVA, pag. 3

²⁰³ ZG, pag. 2/4

BS, pag. 4SVA, pag. 4 seg.

- ⁴ Quando cessa l'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto con tutte le sentenze e decisioni, gli attestati di carenza beni e i riconoscimenti di debiti pertinenti. L'avente diritto può chiedere la consegna di altri atti.
- 5 L'aiuto all'incasso cessa tramite decisione motivata con indicazione dei rimedi giuridici».

Gli altri partecipanti alla consultazione si sono espressi in maniera specifica in merito ai diversi capoversi.

Capoverso 1 lettera a

1 Cantone²⁰⁶ chiede di completare la lettera come segue: «se la pretesa di mantenimento si estingue e *tutti i contributi di mantenimento sono stati versati*». Questo Cantone ritiene che l'aiuto all'incasso debba essere fornito anche se mira unicamente all'incasso degli arretrati. A suo parere, questa lettera potrebbe essere eventualmente spostata al capoverso 2, di modo che quando la pretesa di mantenimento si estingue l'ufficio specializzato possa cessare di intervenire ma non vi sia obbligato.

Capoverso 2 lettera a

- 1 Cantone²⁰⁷ propone di modificare come segue questa lettera: «l'avente diritto viola gravemente il proprio obbligo di collaborazione». È infatti difficile determinare se una violazione dell'obbligo di collaborazione sia grave o no.
- 2 organizzazioni²⁰⁸ ritengono che questo capoverso, come l'articolo 10, limiti in maniera inammissibile la libertà d'azione dell'avente diritto. Nella prassi, alcuni uffici specializzati intervengono soltanto con un ritardo notevole. Occorrerebbe pertanto prevedere che l'avente diritto possa intraprendere passi autonomi soltanto d'intesa con l'ufficio specializzato.

Capoverso 2 lettera b

1 Cantone²⁰⁹ non ritiene sensato il termine di un anno. Propone di stralciare questa lettera e di lasciar decidere all'ufficio specializzato come procedere, conformemente all'articolo 11 capoverso 1. 1 altro Cantone²¹⁰ invece propone di prorogare questo termine a tre anni; secondo la sua esperienza, la possibilità di incassare i contributi oltre un anno dopo l'ultimo tentativo non è così rara. 3 organizzazioni²¹¹ propongono addirittura un termine di quattro anni

Per 1 Cantone²¹² questo capoverso si chiede se l'ottenimento di un attestato di carenza beni costituisca una prestazione dell'aiuto all'incasso. In caso affermativo, l'avente diritto può avere interesse che l'ufficio specializzato interrompa il termine di prescrizione, anche se le probabilità d'incasso sono minime.

Infine, 1 Cantone²¹³ precisa che ad ogni modo ricorrerà a questa possibilità soltanto se l'avente diritto non riceve anticipi, poiché negli altri casi la cessazione dell'aiuto all'incasso (e automaticamente degli anticipi) comporterebbe un trasferimento degli oneri ai servizi sociali.

Capoverso 2 lettera c

1 Cantone²¹⁴ spiega che non cesserà l'aiuto all'incasso se le relazioni tra le parti sono molto tese. Infatti in tali casi soltanto l'intervento dell'ufficio specializzato garantisce il versamento regolare del contributo di mantenimento.

<sup>BE, pag. 6
BL, pag. 2
frbb, pag. 3; FZ ZH, pag. 2
GL, pag. 2
SG, allegato, pag. 2
EFS, pag. 4; CFQF, pag. 4; USS, pag. 2
TG, pag. 2
FR, pag. 4</sup>

Capoverso 3

Secondo 1 Cantone²¹⁵ anche la cessazione dell'aiuto all'incasso per violazione dell'obbligo di collaborazione (cpv. 1 lett. b) dovrebbe comportare la fine dell'aiuto all'incasso per contributi di mantenimento scaduti, dato che la prosecuzione di tali procedure richiede l'obbligo di collaborazione. Propone pertanto di modificare questo capoverso come segue: «L'ufficio specializzato prosegue l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione *nei casi di cui al capoverso 2 lettere b e c*».

1 altro Cantone²¹⁶ suggerisce di allentare questo capoverso e di permettere all'ufficio specializzato di definire autonomamente la strategia da adottare per le procedure in corso. Ciò permetterebbe in particolare di gestire meglio le situazioni in cui l'avente diritto si trasferisce all'estero senza avvisare l'ufficio specializzato. Questo Cantone propone di modificare come segue il capoverso 3: «L'ufficio specializzato prosegue *di norma* l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento scaduti fino al momento della cessazione».

Infine 1 Cantone²¹⁷ chiede di stralciare questo capoverso, in quanto l'onere legato alla prosecuzione dell'incasso di contributi di mantenimento scaduti è eccessivo. L'ufficio specializzato diventerebbe ad esempio responsabile dell'interruzione della prescrizione.

Capoverso 4

1 Cantone²¹⁸ propone di integrare come segue il presente capoverso: «Quando cessa l'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato allestisce un conteggio finale e lo consegna all'avente diritto con tutte le sentenze e decisioni, gli attestati di carenza beni e i riconoscimenti di debiti pertinenti».

1 organizzazione ²¹⁹ ritiene che l'OAInc dovrebbe prevedere l'obbligo di comunicare la cessazione dell'aiuto all'incasso tramite decisione impugnabile o perlomeno indicare che l'avente diritto può esigere una tale decisione. 3 organizzazioni ²²⁰ chiedono di formulare come segue questo capoverso: «Alla fine dell'aiuto all'incasso, l'ufficio specializzato emana una decisione motivata con indicazione dei rimedi giuridici e consegna all'avente diritto un conteggio finale nonché eventuali documenti concernenti gli arretrati non ancora incassati (riconoscimento del debito, attestati di carenza beni, ecc.)».

Altre richieste

2 organizzazioni²²¹ propongono di aggiungere un capoverso 5 che preveda esplicitamente l'obbligo di fornire l'aiuto all'incasso per gli arretrati non incassati se l'avente diritto apprende in un secondo tempo che la situazione patrimoniale dell'obbligato è migliorata.

5.7 Sezione 6: Costi dell'aiuto all'incasso

5.7.1 Art. 18 Prestazioni dell'ufficio specializzato

Capoverso 1

3 Cantoni²²² chiedono di precisare esplicitamente nell'OAInc che i costi risultanti dall'aiuto all'incasso in favore del figlio possono essere addossati all'obbligato.

 ²¹⁴ FR, pag. 4
 215 AR, pag. 2
 216 NE, allegato, pag. 5
 217 ZH, pag. 4seg.
 218 SG, allegato, pag. 2
 219 FSFM, pag. 5
 220 EFS, pag. 4; CFQF, pag. 6; USS, pag. 2
 221 EFS, pag. 4; CFQF, pag. 6

Capoverso 2

1 partito²²³ propone di integrare questo capoverso con un elenco non esaustivo di eccezioni al principio della gratuità, come ad esempio la buona situazione finanziaria dell'avente diritto o la violazione dell'obbligo di cooperazione (art. 10).

5.7.2 Art. 19 Prestazioni di terzi: anticipo dei costi

- 2 Cantoni²²⁴ chiedono lo stralcio di questa disposizione.
- 3 Cantoni²²⁵ chiedono di sopprimere perlomeno l'anticipo delle spese di traduzione. Ciò renderebbe necessarie traduzioni ufficiali in tutte le lingue e cagionerebbe costi molto elevati²²⁶. In mancanza di un titolo di rigetto dell'opposizione per questi costi, questa disposizione implicherà in ultima analisi che l'ente pubblico dovrà assumersi definitivamente questi costi: un'azione di riconoscimento del debito per questi costi sarebbe sproporzionata²²⁷.
- 1 Cantone²²⁸ si dichiara esplicitamente disposto ad anticipare questi costi, a condizione di precisare che l'anticipo è versato soltanto nei casi in cui una traduzione è veramente necessaria e l'avente diritto non può rivolgersi a una persona della sua cerchia privata.

5.7.3 Art. 20 Prestazioni di terzi: assunzione dei costi

Capoverso 1

1 Cantone²²⁹ approva questo capoverso. 1 altro Cantone²³⁰ ritiene invece che sia contrario al diritto superiore e vada pertanto stralciato. È in particolare inammissibile addossare le spese di traduzione all'obbligato, dato che quest'ultimo non è parte della procedura di aiuto all'incasso.

Capoverso 2

- 1 Cantone²³¹ approva questo capoverso, ma propone di sostituire «eingefordert» con «erhältlich gemacht» nel periodo introduttivo (concerne soltanto la versione tedesca). 1 altro Cantone²³² propone di semplificare il capoverso e di ammettere in linea generale che l'ente pubblico si assuma i costi, a condizione che l'avente diritto non viva in condizioni agiate ai sensi dell'articolo 328 CC.
- 2 Cantoni²³³ chiedono di precisare nell'OAInc (e non soltanto nel rapporto esplicativo) il principio secondo cui i costi sono addossati all'avente diritto se è impossibile ottenerne il rimborso presso l'obbligato e la situazione finanziaria dell'avente diritto lo consente. 1 organizzazione²³⁴ precisa che i costi devono essere assunti da coloro che li hanno cagionati: in caso di miglioramento della loro situazione finanziaria, l'obbligato e l'avente diritto possono persino essere chiamati a pagarli in un secondo tempo.

```
222 AI, pag. 3; SH, pag. 1seg.; TG, pag. 2
223 pvl, pag. 2
224 ZH, pag. 5; SH, pag. 2
225 FR, pag. 4; TI; pag. 2 seg.; VS, pag. 3
227 FR, pag. 4
228 OW, pag. 2
229 AG, pag. 4
230 ZH, pag. 5
231 BS, pag. 5
232 JU, pag. 2
233 BL, pag. 3; JU, pag. 2
234 CP, pag. 2
```

Infine 3 Cantoni²³⁵ chiedono lo stralcio di questo capoverso. Secondo le disposizioni del Codice civile sono gratuite le prestazioni dell'ufficio specializzato, ma non quelle di terzi; non è opportuno addossare altri costi all'ente pubblico²³⁶. 1 Cantone²³⁷ ritiene che o l'avente diritto può beneficiare del gratuito patrocinio o deve assumersi i costi dell'aiuto all'incasso. Questa precisazione sarebbe particolarmente importante per l'incasso di contributi di mantenimento all'estero.

2 organizzazioni²³⁸ esprimono la loro preoccupazione in merito a questo tema. I costi risultanti dalle prestazioni di terzi dovrebbero essere addossati all'avente diritto soltanto se quest'ultimo vive in condizioni molto agiate, determinate sulla base di una regola chiara che non lasci alcun margine di apprezzamento. Alla luce delle possibili conseguenze di una procedura per l'avente diritto, 1 organizzazione²³⁹ sottolinea l'importanza di una comunicazione chiara a tale proposito tra l'ufficio specializzato e l'avente diritto.

Capoverso 2 lettera a

Secondo 1 Cantone²⁴⁰, se versa in buone condizioni finanziarie, la persona che chiede l'aiuto all'incasso per i contributi di mantenimento dei figli deve assumersi i relativi costi.

1 organizzazione²⁴¹ chiede di precisare nell'OAInc che la gratuità concerne anche le prestazioni per l'incasso dei contributi di mantenimento dovuti ai figli maggiorenni.

Capoverso 2 lettera b

- 1 Cantone²⁴² chiede di modificare questo capoverso, in quanto l'ufficio specializzato deve disporre del margine di apprezzamento necessario per decidere se addossare o meno all'avente diritto i costi anticipati.
- 1 Cantone²⁴³ propone lo stralcio del capoverso a causa dell'assenza di criteri comprensibili per la sua applicazione.

Il comitato CDOS e 4 Cantoni²⁴⁴ approvano invece l'indicazione di un sistema di calcolo già noto. Sarebbe ipotizzabile anche il sistema utilizzato nel quadro delle prestazioni complementari (si vedano gli art. 5 cpv. 2 e 3 OPGA²⁴⁵). 1 Cantone²⁴⁶ ritiene invece che l'ordinanza dovrebbe stabilire un sistema di calcolo chiaro. Il sistema di calcolo è oggetto di osservazioni anche da parte di 3 organizzazioni²⁴⁷: secondo loro ai valori determinanti per il gratuito patrocinio va aggiunto l'importo per coprire il fabbisogno esistenziale previsto nel sistema delle prestazioni complementari della LAVS²⁴⁸.

1 Cantone²⁴⁹ teme che il sistema possa mettere in difficoltà alcuni creditori e rinvia alla sua prassi, che consiste nel lasciare i costi a carico della collettività in questo tipo di situazioni. Questo timore è condiviso da un'organizzazione²⁵⁰, in quanto in determinate situazioni il gratuito patrocinio deve essere rimborsato.

```
<sup>235</sup> AG, pag. 4; ZG, pag. 2/4 seg.; ZH, pag. 5
<sup>236</sup> ZH, pag. 5
<sup>237</sup> ZG, pag. 2/4 seg.
<sup>238</sup> frbb, pag. 3 seg.; FZ ZH pag. 4
<sup>239</sup> Coordinazione ONG, pag. 3
<sup>240</sup> ZH, pag. 5 seg.
<sup>241</sup> FZ ZH, pag. 4
<sup>242</sup> GE, allegato, pag. 5
<sup>243</sup> AG, pag. 4
<sup>244</sup> CDOS, pag. 3; Al, pag. 3; AR, pag. 3; NW, pag. 3; SZ, pag. 2
<sup>245</sup> Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.11
<sup>246</sup> BL, pag. 3
<sup>247</sup> Coordinazione ONG, pag. 3; frbb, pag. 4; FZ ZH 4 seg.
Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
     RS 831.30
<sup>249</sup> VD, pag. 3
<sup>250</sup> EFS, pag. 4
```

5.8 Sezione 7: Fattispecie transfrontaliere

5.8.1 Art. 21 Principio

1 partito²⁵¹ chiede che la possibilità di ottenere l'aiuto all'incasso anche in assenza di una convenzione sull'assistenza amministrativa sia menzionata esplicitamente nell'OAInc, e non soltanto nel rapporto esplicativo.

5.8.2 Art. 22 Competenza

1 Cantone²⁵² propone di precisare questa disposizione di modo che le prestazioni previste nelle convenzioni sull'assistenza amministrativa e nei *memorandum of understanding* siano fornite dall'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale e i Cantoni abbiano la possibilità di designare un ufficio competente in materia di allestimento e modifica del titolo di mantenimento.

Il comitato CDOS, 12 Cantoni e 1 organizzazione²⁵³ propongono di integrare la disposizione con un capoverso che permetta agli uffici specializzati designati dal diritto cantonale di delegare all'autorità centrale in materia di prestazioni alimentari internazionali la competenza per i casi internazionali di aiuto all'incasso (disposizione potestativa).

Soltanto 1 Cantone²⁵⁴ propone di trasferire alla Confederazione la competenza per tutti i casi.

5.8.3 Art. 23 Costi dell'aiuto all'incasso

Il comitato CDOS e 3 Cantoni²⁵⁵ sono consapevoli della disparità giuridica tra l'aiuto all'incasso internazionale e nazionale: nel primo caso le prestazioni dell'aiuto all'incasso per gli adulti sono sempre gratuite, nel secondo soltanto a determinate condizioni. Tuttavia rinunciano a proporre una modifica, in quanto l'estensione della gratuità a tutti i casi avrebbe ripercussioni finanziarie troppo importanti per i Cantoni.

1 Cantone²⁵⁶ e 1 organizzazione²⁵⁷ chiedono lo stralcio del capoverso 2: l'allestimento o la modifica del titolo di mantenimento non costituisce una prestazione dell'aiuto all'incasso²⁵⁸ e la sua gratuità avrebbe ripercussioni finanziarie troppo importanti²⁵⁹.

5.9 Sezione 8: Disposizioni finali

5.9.1 Art. 24 Diritto transitorio

Nessun partecipante si è espresso sulla disposizione transitoria.

²⁵³ CDOS, pag. 3; Al, pag. 3; BS, pag. 5; GL, pag. 3; JU, pag. 2; LU, pag. 2; NE, allegato, pag. 6; NW, pag. 3; SZ, pag. 2; TG, pag. 2; VD, pag. 4;

ZG, pag. 2/5; ZH, pag. 6; UCS, pag. 3 GE, allegato, pag. 5

²⁵¹ pvl, pag. 2²⁵² ZH, pag. 6

²⁵⁵ CDOS, pag. 3; Al, pag. 3; BL, pag. 3; NW, pag. 3

²⁵⁶ ZG, pag. 2/5

²⁵⁷ UCS, pag. 3 UCS, pag. 3

²⁵⁹ ZG, pag. 2/5

5.9.2 Art. 25 Entrata in vigore

Affinché i Cantoni dispongano di sufficiente tempo per attuare gli adeguamenti necessari in seguito all'adozione dell'OAInc (p. es. modifiche di legge o adeguamenti dei sistemi informatici dei servizi d'incasso), il comitato CDOS e 14 Cantoni²⁶⁰ propongono un termine di due anni dall'adozione dell'ordinanza. 1 Cantone²⁶¹ auspica un termine più lungo (3 anni) e 1 altro Cantone²⁶² un termine più breve (1 anno).

2 Cantoni²⁶³ propongono invece di non differire l'entrata in vigore dell'ordinanza, poiché ciò ritarderebbe la possibilità di utilizzare i nuovi strumenti, lasciando piuttosto ai Cantoni un termine di due²⁶⁴ o addirittura tre²⁶⁵ anni dall'entrata in vigore per procedere a tutte le modifiche rese necessarie dall'ordinanza. Anche 1 organizzazione²⁶⁶ sostiene un'entrata in vigore rapida dell'ordinanza.

6 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005²⁶⁷ sulla procedura di consultazione sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione nonché, al termine della procedura, i pareri pervenuti e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto dei risultati della consultazione. Questi documenti sono accessibili in forma elettronica sul sito Internet della Cancelleria federale. Anche tutti i pareri integrali possono essere consultati sul medesimo sito (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005²⁶⁸ sulla consultazione).

²⁶⁰ CDOS, pag. 4; Al, pag. 4; AR, pag. 5; BL, pag. 3; BS, pag. 5; FR, pag. 5; GL, pag. 3; LU, pag. 2; NW, pag. 4; OW, pag. 2; SO, pag. 2; TG, pag. 2;

TI, pag. 2; UR, pag. 2; VD, pag. 4

²⁶¹ GE, allegato, pag. 5

²⁶² ZH, pag. 7

²⁶³ AG, pag. 5; NE, allegato, pag. 6

NE, allegato, pag. 6

²⁶⁵ AG, pag. 5 ²⁶⁶ CFQF, pag. 7

²⁶⁷ RS **172.061**²⁶⁸ RS **172.061.1**

Anhang / Annexe / Allegato

Verzeichnis der Eingaben Liste des organismes ayant répondu Elenco dei partecipanti

Kantone / Kantone / Cantoni

AG Aargau / Argovie / Argovia

Al Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno

BE Bern / Berne / Berna

BL Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna

BS Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città

FR Freiburg / FriburgoGE Genf / Genève / GinevraGL Glarus / Glaris / Glarona

JU Jura / Giura

LU Luzern / Lucerne / Lucerna

NE Neuenburg / Neuchâtel

NW Nidwalden / Nidwald / NidvaldoOW Obwalden / Obwald / ObvaldoSG St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo

SH Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa

SO Solothurn / Soleure / Soletta

SZ Schwyz / Svitto

TG Thurgau / Thurgovie / Turgovia

TI Tessin / Ticino

UR Uri

VD Waadt / Vaud

VS Wallis / Valais / Vallese

ZG Zug / Zoug / Zugo

ZH Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

PLR PLR. I Liberali Radicali

FDP. Die Liberalen

PLR. Les Libéraux-Radicaux

PLD. Ils Liberals

pvl Partito verde liberale pvl

Grünliberale Partei pvl Parti vert'libéral pvl

PS Partito Socialista Svizzero PS

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP

Parti Socialiste Suisse PS

UDC Unione Democratica di Centro UDC

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisationen intéressées et particuliers / Organizzazioni interessate e privati

ASIP Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza

Schweizerischer Pensionskassenverband

Association suisse des Institutions de prévoyance

AvenirSocial Lavoro sociale Svizzera

Soziale Arbeit Schweiz Travail social Suisse Lavur sociala Svizra

CP Centre patronal

CROP Coordination romande des Organisationen paternelles

donna2 Associazione svizzera di donne che vivono con un uomo separato o

divorziato

Schweizer Vereinigung von Frauen, die mit einem Mann zusammen-

leben, der getrennt oder geschieden ist

Association suisse de femmes vivant avec un homme séparé ou

divorcé

EFS Evangelische Frauen Schweiz EFS

Femmes Protestantes en Suisse FPS

CFQF Commissione federale per le questioni femminili CFQF

Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF

Commission fédérale pour les guestions féminines CFQF

CFIG Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFIG

Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ

Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse CFEJ

frbb frauenrechte beider basel

FZ ZH Frauenzentrale Zürich

IGM Interessengemeinschaft geschiedener & getrennt lebender Männer

inter-pension Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschafts-

einrichtungen

Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes

collectives et communes

CEFS Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera

CEFS

Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz KBKS Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse CPFS Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment de la Svizra

CSFS

KiSOS Kinderschutzorganisation Schweiz **KS CH** Protezione dell'infanzia Svizzera

Kinderschutz Schweiz

Protection de l'enfance Suisse

mannschafft Verein von Personen, die von einer Trennung oder Scheidung

betroffen sind

NGO-Koordination Coordinazione post Beijing delle ONG Svizzere

NGO-Koordination post Beijing Schweiz Coordination post Beijing des ONG Suisses Coordinaziun post Beijing dallas ONG Svizras NGO-Coordination post Beijing Switzerland

USDCR Unione svizzera delle donne contadine e rurale USDCR

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV Union Suisse des paysannes et des femmes rurales USPF

Uniun da las puras svizras UPS

USS Unione sindacale svizzera USS

Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB

Union syndicale suisse USS

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM

SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten SKPE

Chambre suisse des experts en caisses de pensions CSEP

CDOS Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali

CDOS

Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren

SODK

Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires

sociales CDAS

UCS Unione delle città svizzere UCS

Schweizerischer Städteverband SSV

Union des villes suisses UVS

StA BVG Fondazione istituto collettore LPP

Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP

SVA Schweizerischer Verband für Alimentenfachleute

FSFM Federazione svizzera delle famiglie monoparentali FSFM

Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV

Fédération suisse des familles monoparentales FSFM

FSP Federazione svizzera dei patriziati FSP

Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen

SVBK

Fédération suisse des bourgeoisies et corporations FSBC Federaziun svizra da las vischnancas burgaisas e corporaziuns

FSBC

ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni ASA

Schweizerischer Versicherungsverband SVV

Association Suisse d'Assurances ASA

Swiss Insurance Association

APS Associazione di previdenza Svizzera APS

Verein Vorsorge Schweiz VVS

Association prévoyance suisse APS

Hanno rinunciato a un parere:

- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP
- Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti COPMA
 Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES
 Conférence en matière de protection des mineues et des adultes COPMA
- SASSA Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale SASSA Fachkonferenz Soziale Arbeit der FH Schweiz SASSA Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social
- Associazione dei Comuni Svizzeri
 Schweizerischer Gemeindeverband
 Association des Communes Suisses
- Associazione svizzera dei magistrati ASM
 Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR
 Association suisse des magistrats ASM
- Travail.Suisse
- Zürcher Fachhochschule